



ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA*Provincia di Trento***Verbale di deliberazione N. 42 del 30-11-2020
del CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica.**

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Villa Lagarina al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.

L'anno **Duemilaventi** addì **Trenta** del mese di **Novembre** alle ore **18:30** viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7554 di data 9 novembre 2020, sono collegati con la sala consiglio comunale in modalità streaming il Sindaco e i consiglieri (art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 – c.d. decreto cura Italia), con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIORDANI JULKA	X			LAFFI LUCA	X		
MANICA MARTA	X			BORTOLOTTI WALTER	X		
PEDERZINI MATTEO	X			CONT ANTONIO	X		
PARISI DAVIDE	X			GRANDI ANTONIO	X		
BALDO ROSANNA	X			TEZZELE GIORGIO	X		
BROSEGHINI PAOLO	X			CALLIARI LANDIVAR	X		
				GABRIELLA			
ZANDONAI ENRICA	X			CONT JACOPO	X		
MANICA GABRIELE	X			FUMANELLI MARCO	X		
ZANDONAI GIULIANO	X			BATTISTI ITALO	X		
PAOLO							

Assiste il Segretario Comunale Reggente sig. MERLI GIORGIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

BALDO ROSANNA

Nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri Parisi Davide e Zandonai Giuliano Paolo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Villa Lagarina al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.

Premesso che:

- ✓ il D.Lgs. n. 175 di data 19 agosto 2016 “ *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*”, al suo art. 24, comma 1, dispone che la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP e a livello provinciale di cui art. 7. della L.P. 19/2016;
- ✓ il D. Lgs. Sopra riportato è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- ✓ l'esito della ricognizione, ancorché negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (posticipata successivamente al 10 novembre 2017);
- ✓ a seguito dell'avvenuta procedura sopra richiamata, le pubbliche amministrazioni devono procedere annualmente, giusto art. 20 del TUSP, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ve ne sia la necessità, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Chiarito che per gli enti locali della provincia autonoma di Trento, tali disposizioni sono assolute secondo quanto disposto dall'art. 18 c. 3bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24 c. 4 della L.P. 19/2016 e ss.mm.. Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

Dato atto che, giusto 'art. 2, comma 1, lett. f) del TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”, e che pertanto non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale;

Ricordato che - nel corso degli ultimi anni - il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato oggetto di disamina da parte dell'Amministrazione comunale ed in particolare che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 di data 24.06.2009 è stata effettuata la ricognizione secondo quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 (Legge finanziario 2008);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 24.08.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, secondo quanto disposto dalla Legge 23.12.2004 n. 190;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 05.10.2017 è stato approvato, in adempimento di quanto previsto dall'art. 7 co. 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 il provvedimento di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016 individuando quelle eventualmente che devono essere alienate e che tale provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce inoltre aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione sopracitato;

- con deliberazione consiliare n. 28 di data 27.12.2018 è stata effettuata la “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 7 co, 11, LP 29 dicembre 2016 n. 19 e dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.”;

Richiamato l’art. 24 della L.P. 27/2010 e ss.mm. che definisce e criteri e le modalità secondo cui gli enti locali possono costituire e partecipare a società, fermo restando che, ai sensi dell’art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all’art. 4 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Ravvisata ora la necessità di provvedere ad effettuare la ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2019;

Valutate pertanto allo scopo le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente stesso;

Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Villa Lagarina che prevede, in particolare, che non sussista ragione per l’alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta, per le motivazioni di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*” successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100; vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “*Legge collegata alla manovra di bilancio 2017*” e in particolare le “*Disposizioni in materia di enti locali e di società*” di cui all’art. 7 comma 10;

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 “*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*”;

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 “*Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia*”, comma 3 bis 1;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto comunale;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022, nonché il relativo bilancio previsionale finanziario 2020 – 2022;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera h del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Assunto agli atti Inoltre il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, espresso in data 23 novembre 2020;

Visti i pareri di regolarità tecnico amministrativa, espresso dalla Responsabile del Servizio Affari generali, ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Battisti Italo), contrari n. 0 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Villa Lagarina al 31/12/2019, contenuta nel documento allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di precisare che a conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1 non sono emerse circostanze che implichino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal comune;
3. Di trasmettere il provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune oggetto della ricognizione;
6. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 2.7.2010 n. 104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- BALDO ROSANNA -

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 04-12-2020 al 14-12-2020 per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale Reggente
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04-12-2020

VISTO : Il Segretario Comunale Reggente
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 15-12-2020 ex art. 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 15-12-2020

Il Segretario Comunale Reggente
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).